

ALERT INFORMATIVO

Milano, 17 novembre 2015

AMBITO DI APPLICAZIONE

Vigilanza

NORMATIVA

Decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 recanti rispettivamente:

- attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

POTENZIALI DESTINATARI

Direzione Generale, Compliance, Legale, Risk Manager, Internal Audit

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE: 16 novembre 2015

DATA ENTRATA IN VIGORE: giorno stesso a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

DATA DEL DOCUMENTO: 16 novembre 2015

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

(Rif. mail 6 novembre 2015)

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 267 del 16-11-2015) i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 aventi ad oggetto rispettivamente l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e talune modifiche del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

In particolare, con riferimento al predetto D.lgs. n. 180, si evidenziano tra le altre, le seguenti disposizioni:

- art. 2, avente ad oggetto l'ambito di applicazione, secondo cui i soggetti cui si applica il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento oggetto del richiamato D.lgs. n. 180, sono:
 - ✓ banche aventi sede legale in Italia;
 - ✓ società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
 - ✓ società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
 - ✓ società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
- art. 3, recante le funzioni svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito del D.lgs. n. 180 in oggetto, tra cui si evidenzia tra l'altro, il comma 1, secondo cui *"la Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualità di autorità di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie"*;
- Art 49, avente ad oggetto le passività escluse dal procedimento di *bail-in*.

Con riferimento al richiamato D.lgs. n. 181, si evidenziano altresì tra le altre, le seguenti disposizioni:

- art. 1, recante modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tra cui si evidenzia il comma 12, avente ad oggetto tra l'altro l'inserimento, al Titolo IV del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prima del Capo I, dei seguenti ulteriori Capi:
 - ✓ Capo 01-I, concernente i piani di risanamento;
 - ✓ Capo 02-I, relativo al sostegno finanziario di gruppo.
- art. 2, recante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra cui si segnalano i seguenti commi:
 - ✓ comma 1, avente ad oggetto l'inserimento all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-*quinqies*) della lettera w-*sexies*) recante *"provvedimenti di risanamento"*, relativo ai provvedimenti con cui sono disposte:
 - l'amministrazione straordinaria, nonchè le misure adottate nel suo ambito;
 - le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
 - le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari.
 - ✓ comma 2, avente ad oggetto l'inserimento nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 55, del Capo I-bis, recante piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce;

I Decreti Legislativi in oggetto entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della documentazione in allegato.